



Comunità della
VALLE DI SOLE

**COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
PROVINCIA DI TRENTO**

**SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E CENTRI DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE VAL DI SOLE
PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 – 31 AGOSTO 2020
CIG 7995472837**

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1

Oggetto del servizio.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del Progetto Giovani e dei Centri di Aggregazione giovanile della Valle di Sole. I servizi sono già operativi, per il Progetto Giovani attraverso una sede centrale a Dimaro e una periferica a Malè, e per i 3 Centri di Aggregazione giovanile con sedi a Celledizzo di Peio, Ossana e Vermiglio.

Tali servizi sono riconducibili alla tipologia dei "servizi territoriali" recentemente introdotta in occasione dell'approvazione, da parte della Giunta provinciale di Trento con provvedimento n. 1184 in data 6 luglio 2018, del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3- 78/Leg di data 9 aprile 2018. L'introduzione delle tipologie dei "servizi territoriali" è sintomatica dell'orientamento prevalente verso nuove forme di welfare territoriale e generativo, in cui le risorse per fronteggiare situazioni di disagio sociale vengono ritrovate in parte anche nelle comunità locali, nei rapporti di vicinato, di prossimità e nel volontariato.

L'attività volta a promuovere il benessere generale dei cittadini, incrementare la solidarietà e la responsabilità sociale intercettare i bisogni delle persone, per potenziare la coesione e l'inclusione sociale e per prevenire il disagio, viene così ulteriormente specificata:

a) Finalità e obiettivi del Progetto.

Il progetto è finalizzato a realizzare, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e l'associazionismo locale, un modello di risposta ai bisogni ed ai desideri giovanili, strettamente interconnesso alle potenzialità ed alle risorse della Comunità di valle, utilizzando operatori del territorio appositamente formati e il volontariato giovane e adulto per attivare luoghi e opportunità di animazione, di aggregazione di identificazione volti a rafforzare l'identità, il senso di appartenenza, il protagonismo e la progettualità dei ragazzi. Il Progetto Giovani si inserisce nell'ambito degli interventi di prevenzione e promozione sociale di cui alla L.P. 13/07 e ss.mm. e persegue i seguenti obiettivi:

- iniziative direttamente rivolte ai giovani allo scopo di valorizzare il periodo di "crisi adolescenziale" come risorsa, facilitando la partecipazione ed il protagonismo giovanile, in contesti di normalità, con particolare attenzione alla gestione di attività per il tempo libero ed extrascolastico di socializzazione, di animazione e di tipo creativo (artistico, espressivo, artigianale), utilizzando e valorizzando i collaboratori individuati nell'ambito del volontariato locale;
- attività di informazione-formazione rivolta agli adulti ed ai genitori finalizzate a rafforzare e migliorare il tessuto sociale in un'ottica di sostegno e valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, integrando il lavoro educativo svolto dalle famiglie e dalle altre realtà educative presenti in valle (associazioni, gruppi, parrocchie, ...);
- programmi di sviluppo e ricerca di comunità volti a rafforzare l'azione solidale di una comunità che sa prendersi cura di sé e per sostenere i soggetti e le realtà associative legate al mondo giovanile, attive nei vari ambiti, favorendo l'integrazione delle diverse opportunità, in una dimensione di lavoro di rete.

b) Strategia

Il Progetto punta a una programmazione delle attività costruita socialmente, partendo dal basso, dalle esigenze effettive del territorio. Esso, altresì, punta su strategie partecipative che motivano, coinvolgono, responsabilizzano i soggetti sociali della Valle e sia le attività da realizzare che gli esiti del progetto diventano oggetto di informazione e discussione con i cittadini, come modalità costitutiva dell'intervento. Si tratta nel suo complesso di un progetto di sviluppo di comunità che prevede la valorizzazione delle risorse della comunità e il suo potenziamento, attraverso il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei membri della comunità. Rispetto all'attività diretta con i ragazzi le strategie su cui si intende fare leva sono:

- favorire processi educativi riconducibili alla *peereducation*, oltre all'apporto educativo da parte dei ragazzi più grandi verso i più piccoli;
- promuovere relazioni significative tra ragazzi e persone adulte motivate, mature, formate e supervisionate, che mettono a disposizione del tempo (a titolo volontario o consulenziale) per fare attività di immediato e sicuro interesse per i ragazzi, contribuendo con ciò al recupero di un positivo

rapporto intergenerazionale, all'identificazione adulta e alla trasmissione di ruoli sociali attivi, anche in termini di impegno altruistico;

- mettere a disposizione in collaborazione con le Amministrazioni comunali, spazi co-progettati con i giovani stessi, per realizzare in modo sparso sulla valle una pluralità differenziata di luoghi d'incontro, di amicizia e di aggregazione;
- sperimentare anche forme aggregative per adolescenti e giovani utilizzando spazi "grezzi", ovvero non preventivamente già attrezzati e arredati, per permettere un maggior senso di appartenenza, di rispetto e empowerment.

c) Il Coordinamento generale del progetto

L'azione di promozione e sviluppo del territorio della Val di Sole, passa attraverso l'apporto dei Comuni e viene attivata mediante incontri periodici e sistematici con i diversi referenti istituzionali e territoriali (volontariato e associazionismo). Organizzativamente, questo contributo delle realtà pubbliche e private della Valle, per sviluppare una modalità di progettazione dialogica delle attività, si traduce nell'istituzionalizzazione a livello di Comunità di Valle, di un coordinamento generale del progetto, da intendersi come luogo e strumento di pensiero, confronto, e proposta che non si sovrapponga quindi con le competenze di coordinamento del programma d'attività e del personale affidate in gestione al soggetto convenzionato. Al coordinamento partecipano i seguenti soggetti:

- i rappresentanti di ogni comune (Sindaci o Assessori comunali con la delega alle politiche giovanili, giovani consiglieri comunali,);
- i rappresentanti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio (Istituti Comprensivi, Enaip);
- i rappresentanti dei servizi sociali e socio-sanitari della Comunità della Valle di Sole;
- i rappresentanti dei gruppi giovani organizzati esistenti sul territorio;
- i rappresentanti delle principali realtà del volontariato e dell'associazionismo (parrocchiale, sportivo, ricreativo, culturale, della solidarietà sociale,...) che hanno a che fare con il mondo giovanile;
- altri soggetti che il coordinamento ritiene opportuno coinvolgere in riferimento a specifici temi da trattare (rappresentanti del mondo del lavoro, forze dell'ordine, gestori di pubblici esercizi, ecc.)

Le funzioni del Coordinamento sono riconducibili a:

- proporre annualmente una programmazione di massima, partendo dai bisogni e dalle esigenze esistenti sul territorio in coerenza alle linee d'indirizzo indicate dalla presente convenzione e dal Piano Sociale;
- effettuare un monitoraggio e una valutazione dei progetti in essere sviluppati dal Progetto Giovani;
- sviluppare riflessioni intorno alla questione giovanile;
- proporre l'attivazione di micro progettualità, ricorrendo anche ad altre fonti di finanziamento (progetti europei, altri organi pubblici o privati);
- predisporre tutte quelle azioni rivolte alle comunità nel suo insieme per l'informazione e la rendicontazione sociale.

Il Tavolo potrà essere convocato dal Presidente della Comunità di Valle o suo delegato e si avvarrà del supporto tecnico, organizzativo e metodologico del competente servizio della Comunità di Valle, in collaborazione con il Progetto Giovani.

Nel corso del periodo della convenzione è possibile attivare altri tipi di coordinamento quali ad esempio:

- I coordinamenti a livello comunale (supportando le attività degli assessorati comunali alle politiche giovanili);
- I coordinamenti istituiti su particolari progetti che hanno carattere comunale o sovracomunale;
- Attivazione di gruppi di riflessione, di progettazione e di confronto su tematiche specifiche.

d) Azioni e soggetti destinatari

Il servizio educativo dovrà garantire:

1. la realizzazione di laboratori creativi/ espressivi , spazi di coworking, palestre di idee;
2. la realizzazione di laboratori musicali in luoghi attrezzati o itineranti sul territorio di valle;
3. la creazione di un servizio di promozione giovanile. E' richiesta la creazione di un punto di raccordo e collaborazione con le Amministrazioni comunali, le biblioteche, l'associazionismo giovanile, per raccogliere e promuovere attività e idee per il tempo libero, lo studio e il lavoro; diffondere e pubblicizzare le attività e le iniziative che verranno realizzate da e per i giovani sul territorio di Valle; supportare le micro-progettazioni esistenti a livello territoriale e provenienti direttamente dai giovani ; organizzare eventi o

occasioni di aggregazione e di incontro su attività di interesse riconosciuto, sostenuto e attivato dai giovani stessi;

4. la realizzazione di azioni educative/formative rivolte agli studenti frequentanti il C.F.P. ENAIP di Ossana ed altri istituti superiori. Nello specifico, percorsi miranti all'accrescimento di autoefficacia per allievi a rischio o in situazioni di drop-out sociale; laboratori artigianali e espressivi per incentivare l'apprezzamento da parte della comunità locale.

5. la realizzazione di azioni educative/formative rivolte alle famiglie su progetti relativi alle dipendenze, la condizione giovanile, la partecipazione attiva, lo sviluppo di comunità, il bullismo e l'utilizzo di nuove tecnologie etc

6. di essere parte attiva e integrante nei confronti della Comunità:

- come supporto operativo ai progetti promossi dalla comunità per favorire il coordinamento e l'integrazione delle politiche giovanili sul territorio della Valle di Sole, sviluppando le funzioni di coordinamento istituzionale previste dall'art. 1, punto c) della presente convenzione;

- come soggetto di consulenza e di proposta per le politiche sociali locali a disposizione del Tavolo Territoriale di cui all'art.13 della L.P. 13/2007;

- come membro del "Tavolo per la promozione della salute e degli stili di vita".

7. la gestione di Centri Aggregativi, che dovranno promuovere uno spazio di incontro e relazione per ragazzi dagli 11 ai 29 anni della Comunità della Valle di Sole, avente come obiettivo principale quello di attivare risorse dei ragazzi e del territorio ponendo la socialità come elemento su cui fondare l'incontro, lo scambio e la costruzione di significati condivisi e duraturi.

All'interno di questi spazi liberi e gratuiti i percorsi educativi dovranno concretizzarsi attraverso:

interventi di socializzazione; laboratori musicali; laboratori artistici; percorsi culturali.

Nello specifico, dovrà garantire la gestione di spazi aggregativi siti:

presso le scuole medie di Malè con garanzia di 3 aperture settimanali di 3 ore ciascuna;

presso le scuole elementari di Ossana con garanzia di 1 apertura settimanale di 3 ore;

presso la ex-canonica di Celledizzo di Pejo con garanzia di 1 apertura settimanale di 3 ore;

presso la ex canonica di Dimaro Folgarida con garanzia di 1 apertura settimanale di 3 ore;

presso lo spazio dedicato del comune di Vermiglio con garanzia di 2 aperture settimanali di 4 ore ciascuna.

e) Modalità di valutazione

Saranno applicate le modalità di valutazione contenute negli indirizzi provinciali approvati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 645 del 28 aprile 2017.

f) Tipologia dei destinatari e modalità d'accesso.

I soggetti a cui il progetto si rivolge sono potenzialmente tutti i preadolescenti e gli adolescenti e i giovani della Val di Sole, orientativamente dagli 11 ai 18 anni, con la possibilità di coinvolgere giovani adulti in fascia di età prevista dalle politiche giovanili provinciali (18 – 35 anni). Considerato che tali servizi sono forniti in prospettiva promozionale preventiva, tenuto conto della modalità libera di accesso agli stessi, si prescinde dalla formalizzazione di una domanda e dalla applicazione di misure di concorso alla spesa da parte della Comunità, si precisa però che per specifiche attività e per rimborsi di spese vive potrà essere richiesto ai partecipanti un coinvolgimento economico, direttamente dagli organizzatori di dette attività. Per ogni soggetto coinvolto nel servizio, il Contraente imposta una scheda individuale o per gruppi d'attività che tiene costantemente aggiornata e costituisce strumento per sviluppare l'attività programmatica di verifica e di monitoraggio dello stato di attuazione del progetto, sia a livello operativo professionale, che gestionale organizzativo nel suo complesso.

g) Modalità organizzative

Il progetto prevede una presenza articolata su diversi orari, a seconda delle specifiche attività realizzate, anche in orario serale notturno e festivo. Il Contraente potrà far riferimento anche a soggetti esterni. Si richiedono idonei momenti di riunione degli operatori per attività organizzative (di programmazione, coordinamento del lavoro) e per attività di formazione, (verifica e supervisione) quest'ultima rivolta, oltre che agli operatori, ai soggetti coinvolti a diverso titolo nella realizzazione del progetto.

ART. 2

Apertura nuovi Centri

La Comunità si riserva la possibilità di sottoscrivere con il contraente eventuale atto aggiuntivo nel limite del 20% della spesa del contratto, in caso di apertura di nuovi centri di aggregazione nel territorio della Comunità.

ART. 3

Gestione dei rapporti convenzionali e protocolli operativi.

I rapporti tra il contraente e la Comunità per l'attuazione della presente convenzione, che non attengono al funzionamento ordinario dei servizi disciplinato dal precedente articolo, saranno gestiti dalla Direzione del contraente e dal Responsabile del Servizio della Comunità competente.

Nell'ambito della gestione di tali rapporti e, qualora sia necessario per un miglior funzionamento dei servizi, potranno essere definiti ed applicati protocolli operativi.

ART. 4

Referente Tecnico-Organizzativo

Per le attività oggetto della presente convenzione, il contraente individua e comunica alla Comunità il nominativo del proprio referente tecnico-organizzativo responsabile della regolare esecuzione dei servizi affidati. Il referente ha il compito di mantenere i rapporti con il competente servizio della Comunità curando in particolare gli aspetti organizzativi e di raccordo operativo. Il referente tecnico-organizzativo, indicato dal contraente, è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche di programmazione e verifica del Progetto, fissate d'intesa con la Comunità. Per la trattazione di questioni urgenti inerenti l'attività oggetto della presente convenzione, il referente tecnico-organizzativo del contraente o il personale della competente struttura organizzativa della Comunità incaricato di seguire il progetto giovani, potranno richiedere specifiche riunioni, coinvolgendo se necessario i soggetti direttamente interessati nell'erogazione delle prestazioni. L'eventuale sostituzione del referente tecnico-organizzativo dovrà essere immediatamente segnalata, previo accordo con la Comunità che esprimerà il proprio parere.

ART. 5

Personale

Il contraente assicura personale educativo, di animazione e coordinamento tecnico-operativo in numero sufficiente a garantire il regolare e qualificato svolgimento del servizio affidato. Il contraente si impegna a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali ed assicurativi di legge, nonché ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra. Il contraente si impegna ad assicurare durante l'intera durata della presente convenzione e per l'espletamento dei servizi oggetto della medesima, la presenza di personale dipendente e, in relazione all'attività prevista, della prestazione di collaboratori esterni e consulenti, in particolare:

- almeno n° 4 educatori, assunti con contratto di lavoro subordinato, per un totale complessivo di 150 ore settimanali;
 - esperti per garantire la supervisione, il monitoraggio e la valutazione delle varie fasi del progetto, nonché la formazione e l'aggiornamento periodico;
 - operatori-artisti, liberi professionisti, animatori per seguire sia la Bottega d'Arte ed i relativi laboratori di attività artistico-artigianali, sia altre possibili attività di tipo animativo (musicale, teatrale, espressivo, ...).
- Oltre al personale sopra indicato il contraente favorirà l'apporto del volontariato locale ed eventualmente delle figure previste dal servizio civile volontario. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione il soggetto convenzionato invierà alla Comunità l'elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante, di tutto il personale impiegato nel servizio in oggetto, distinti tra personale educativo e di coordinamento, recante per ciascuna persona:
- cognome e nome;
 - comune e data di nascita;
 - comune di residenza e indirizzo;
 - tipo di rapporto con il soggetto convenzionato e data di inizio rapporto;
 - qualifica professionale, diploma o esperienza professionale;
 - mansioni espletate;

Il contraente segnalerà alla Comunità ogni variazione intervenuta nel personale impiegato. Il personale che opera nei servizi di cui alla presente convenzione, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione,

aggiornamento e riqualificazione realizzate, direttamente dalla Comunità o per mezzo del contraente o della Provincia.

ART. 6

Volontariato

Il contraente si impegna a promuovere e rendere disponibile attività di volontariato in modo organico nel corso del periodo di durata della convenzione, per attività di supporto e complementari a quelle svolte dagli operatori, finalizzate all'animazione giovanile e con riferimento agli aspetti promozionali e di relazione con la comunità locale come ad esempio:

- nella direzione di un'informazione corretta sulle problematiche dell'adolescenza e dello sviluppo;
- nel motivare l'impegno di persone singole o gruppi associativi;
- nell'uso delle risorse della comunità, nella messa in rete delle stesse per una interazione attiva con e fra i diversi soggetti sociali della comunità.

ART. 7

Modalità di integrazione con i servizi

Al fine di realizzare l'integrazione tra i servizi, il contraente, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 1 del presente capitolato d'onere, si impegna ad orientare la propria attività ai principi informativi della legge provinciale 27 luglio 2007, n.13 e ad attenersi alle specifiche indicazioni contenute in merito nel Piano sociale di Comunità e della Provincia di Trento e nelle relative disposizioni attuative. Il soggetto convenzionato è tenuto a perseguire l'integrazione con altre realtà che operano nei servizi sociali e altri comparti significativi in materia di lavoro, istruzione e sanità, presenti nel medesimo ambito territoriale, per una migliore incisività di risposta ai bisogni e finalizzazione delle risorse all'evolversi degli stessi. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal progetto il contraente, nel rapportarsi con gli operatori istituzionali e con gli altri soggetti della comunità, privilegia modalità che valorizzano la complementarità delle competenze e dei ruoli.

ART. 8

Messa a disposizione di mobili ed attrezzature.

Per le attività di cui al presente capitolato, svolte presso la sede organizzativa di Dimaro, i cui spazi sono direttamente dati in uso al contraente mediante comodato da parte dell'Amministrazione Comunale in collegamento con l'ASUC locale, la Comunità conferma la messa a disposizione del mobilio, degli oggetti di arredamento e dei macchinari che risultano da apposito inventario redatto dagli Uffici della Comunità, sottoscritto dalle parti. Resta inteso che il contraente dovrà restituire alla Comunità i beni mobili messi a disposizione dallo stesso, in buono stato, salvo il deperimento naturale per il normale uso degli stessi beni, al termine della presente convenzione. La responsabilità per sinistri derivanti da incendi o responsabilità civile verso terzi per l'utilizzo di beni mobili di proprietà della Comunità o del Comune di Dimaro Folgarida e per l'attività svolta dal contraente, sono assunti in carico dalla stessa con le modalità previste dal successivo articolo 9. E' a carico del contraente la manutenzione dei beni mobili messi a disposizione dalla Comunità con apposito inventario. E' altresì a carico della stessa la sostituzione di tali beni quando tale sostituzione si rendesse necessaria a causa del deterioramento dei suddetti beni, avvenuto in conseguenza dell'uso convenuto con la presente convenzione. Sono a carico del Comune di Dimaro ed in parte eventualmente dell'ASUC, le imposte e sovrainposte sul fabbricato di cui al primo comma, come pure i premi di assicurazione per fabbricati contro gli incendi, furto e responsabilità verso terzi. Per quanto concerne gli arredi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività educative nei restanti centri aggregativi di cui all'art. 1 punto 7. del presente capitolato, sono a carico del contraente.

ART. 9

Copertura assicurativa

Il contraente si impegna a garantire, mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata della convenzione, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari o agli utenti. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 5.000.000,00 (cinque milioni euro/00) per sinistro R.C., per danni a persone, cose od animali.

Copia della polizza sarà depositata presso la Comunità all'atto della firma della presente convenzione.

Articolo 10

Modalità ed aggiudicazione dell'incarico

Il servizio oggetto del presente incarico viene assegnato mediante confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016 e dell'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e artt. 13 e 30 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., avvalendosi del Sistema Informatico Me-Pat messo a disposizione della Provincia Autonoma di Trento, tra gli operatori economici invitati e abilitati al suddetto bando *CPV 85312400_3 - "Servizi Territoriali"* con la seguente modalità di aggiudicazione: in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a) del vigente D.P.G.P. n. 10-40/Leg del 22 maggio 1991 e dell'art. 17 della L.P. 2/2016.

Articolo 11

Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di affidare il servizio in pendenza della stipula di contratto.

Nel caso in cui il contraente non addivenisse alla firma del contratto entro il termine sopra fissato o non risultasse in regola con gli oneri di legge, la Comunità della Valle di Sole sarà in pieno diritto di ritenere annullato l'affidamento e di richiedere i danni eventuali subiti.

Articolo 12

Garanzia definitiva

L'appaltatore ai fini della stipulazione del contratto deve costituire la garanzia definitiva, per assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di

impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di fidejussione. Oppure, a scelta dell'offerente, può essere costituita con bonifico, in assegni circolari, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il conto di tesoreria intestato alla Comunità della Valle di Sole (Cassa Rurale Val di Sole, IBAN: IT 19 P 08163 35010 000500503000), a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente anche:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la garanzia prestata deve aver efficacia fino all'approvazione da parte della Comunità del rendiconto finale;
- che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;
- che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 13

Accettazione e invariabilità dei prezzi

I prezzi indicati nell'offerta economica presentata in sede di gara si intendono comprensivi di ogni onere connesso all'espletamento dell'incarico oggetto del presente capitolato d'oneri, senza possibilità di rivalutazione o riconoscimento di alcun ulteriore corrispettivo o rimborso.

I prezzi anzidetti si intendono dunque accettati dal contraente incaricata in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 14

Revisione dei prezzi

Non ammessa.

Articolo 15

Durata

La presente convenzione decorre dal **01.09.2019** e scade il **31.08.2020**.

Articolo 16

Corrispettivi

I corrispettivi a carico della Comunità, comprensivi di tutti i servizi di cui all'Articolo 1 al netto di I.V.A. ammontano ad un importo di base di offerta pari ad **€ 171.400,00**. Nel prezzo si intendono incluse tutte le

spese di gestione del progetto giovani e centri di aggregazione giovanile, le spese di funzionamento e di disposizione della strutture, le spese del personale, le spese per l'organizzazione dell'attività.

Articolo 17

Modalità di pagamento

La Comunità si impegna a liquidare al contraente il corrispettivo di cui al precedente art. 16 con quote mensili rapportata al prezzo dell'offerta presentata, entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica, il Codice IPA da indicare in fattura è M9AZ49, salvo conguaglio al termine dell'affidamento sulla base della presentazione del consuntivo finanziario e della relazione illustrativa dell'attività. A garanzia dell'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali dei propri dipendenti, sarà applicata la ritenuta dello 0,50% prevista per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, in combinato disposto con l'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. Il pagamento delle singole rate di corrispettivo sopra indicate è subordinato all'accertamento da parte del Servizio della corretta esecuzione del contratto. In applicazione dell'art. 1 comma 1176 della L. 356/2006 e del successivo Decreto 24.10.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avente ad oggetto "*Documento unico di regolarità contabile*" si provvederà ad acquisire, all'emissione di ogni fattura, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) o certificazioni INPS ed INAIL nel cui ambito territoriale ha sede il contraente, attestanti la regolarità della posizione del soggetto stesso nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici..

Articolo 18

Resoconto finale delle prestazioni svolte

Il resoconto finale, compresa la relazione scheda riassuntiva dei costi, relativo alle prestazioni globalmente fornite di cui al presente incarico, dovrà essere redatto dal soggetto incaricato **entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione del servizio prevista dal presente capitolato.**

Articolo 19

Controllo della prestazione

La Comunità della Valle di Sole, a mezzo del suo personale incaricato, potrà esercitare la vigilanza sull'andamento dell'appalto, per accertare le corrette modalità di esecuzione del servizio.

Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Articolo 20

Codice di comportamento

L'aggiudicatario è a conoscenza che la Comunità della Valle di Sole si è dotata con la Deliberazione di Giunta n. 4 del 35.01.2015 e ss.mm. del Codice di comportamento dei dipendenti. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della Valle di Sole il codice di comportamento per una sua più completa e piena conoscenza (all'indirizzo: <http://www.comunitavalledisole.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>). La violazione degli obblighi derivanti dal codice e dal presente può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 21

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dalle norme del Codice civile e nei seguenti casi:

- 1) ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti;
- 2) gravi violazioni delle clausole contrattuali.

Articolo 22

Clausola risolutiva espressa

Il Contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. di diritto:

- nel caso in cui l'Appaltatore dovesse essere messo in liquidazione o dovesse essere sottoposto ad una procedura tendente a dichiararne il fallimento o l'amministrazione straordinaria, ovvero nel caso in cui dovesse chiedere e/o essere ammesso a concordato preventivo;
- nel caso di mancato adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali assunti nei confronti dei propri dipendenti;
- nel caso in cui l'Appaltatore non mantenga in vita le polizze assicurative, ovvero ometta di produrre alla Stazione appaltante la documentazione che dimostri il puntuale adempimento di tale obbligo;
- nel caso in cui l'Appaltatore dovesse perdere i requisiti di cui alla legislazione antimafia.

La risoluzione del contratto, nei casi innanzi fissati, si verificherà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al manifestarsi, da parte della Stazione appaltante, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione appaltante tutti i danni conseguenti (diretti ed indiretti).

Articolo 23

Effetti della risoluzione del contratto

La Stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto, procederà alla redazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, ovvero in caso di mancata partecipazione di quest'ultimo, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e dei materiali, macchinari ed attrezzature presenti in loco.

La Stazione appaltante, nei predetti casi, provvederà direttamente o a mezzo di altro soggetto all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto nel modo che riterrà più opportuno e si potrà avvalere dei materiali approvvigionati, delle macchine, delle attrezzature e degli utensili di pertinenza dell'Appaltatore.

Salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno, in caso di risoluzione, la Stazione appaltante provvederà ad addebitare all'Appaltatore inadempiente, che con il proprio comportamento ha causato la risoluzione del contratto, l'eventuale eccedenza di spesa a carico della stessa per l'espletamento del servizio stesso.

Le somme a carico dell'Appaltatore saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti della Stazione appaltante, salva sempre la facoltà per la Stazione appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore.

Articolo 24

Rispetto delle norme di sicurezza

Il Contraente, senza diritto ad alcun compenso, è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di prevenzione e protezione. Il Contraente pertanto rimane responsabile civilmente e penalmente in caso di infortunio del personale operante per i servizi di cui al presente Capitolato, sollevando la Comunità da qualsiasi onere o molestia a riguardo.

Articolo 25

Spese inerenti al contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del contraente, mentre l'I.V.A. sul corrispettivo grava sull'amministrazione appaltante, destinataria della prestazione.

Articolo 26

Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta affidataria dovrà impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge dd. 13 agosto 2010 nr. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in L. 17.12.2010 n. 217.

Articolo 27

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si fa richiamo e riferimento alle norme della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.i. (disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento) e del D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 23/1990), della L.P. n. 2 del 2016 e s.m.i., e della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

Articolo 28**Controversie**

L'appaltatore, per qualsiasi questione inerente il contratto, intratterrà rapporti unicamente con l'Amministrazione appaltante.

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'esecuzione del servizio sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile del Servizio e l'Appaltatore, e in caso di mancato accordo sarà competente il foro di Trento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sartori Giuseppe
[documento firmato digitalmente]